

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1309)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1960 (V. Stampato n. 1078)

d'iniziativa dei deputati PENAZZATO, BIANCHI Fortunato e COLOMBO Vittorino

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 1º DICEMBRE 1960

**Provvedimenti a favore degli impiegati civili dello Stato,
appartenenti ai ruoli ad esaurimento, in servizio di ruolo dal 23 marzo 1939**

Art. 1.

Gli impiegati appartenenti a ruoli ad esaurimento in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 e che alla data del 30 giugno 1956 — anche se provenienti da altri ruoli o gruppi — rivestivano i gradi VIII gruppo A; IX gruppo B; XI gruppo C, con una anzianità non inferiore a tre anni di effettivo servizio in tali gradi e che ai medesimi siano pervenuti senza avvalersi di altre agevolazioni concesse con precedenti provvedimenti emanati in favore di dipendenti in servizio alla data del 23 marzo 1939, sono promossi in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivistista o equiparate.

Art. 2.

Le promozioni conseguite in applicazione del precedente articolo sono conferite con

decorrenza dal 31 dicembre 1951, ai soli effetti giuridici.

Alla stessa decorrenza sono riportate le promozioni degli impiegati di cui all'articolo 1, che le abbiano conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 386 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.